

A.I.P.G.

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

Corso di Formazione in Psicologia Giuridica,
Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense
Anno accademico 2008

*La Consulenza Tecnica d'ufficio
nei casi di separazione genitoriale:
il gioco dei sistemi coinvolti*

Dr.ssa Antonia Luppino

Indice

Prefazione.....	3
<i>Prima Parte: S-Legami di coppia.....</i>	<i>5</i>
<i>Seconda Parte: Nel nome della Legge.....</i>	<i>11</i>
<i>Terza Parte: Contesto e metacontesto.....</i>	<i>15</i>
<i>Quarta Parte: Nel nome del figlio.....</i>	<i>22</i>
<i>Considerazioni conclusive.....</i>	<i>28</i>
Bibliografia.....	30

Prefazione

Il focus del presente lavoro riguarda l'ambito della psicologia giuridica civile che si occupa dell'affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio.

Nello specifico, ci si riferirà alle situazioni in cui il giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio (CTU), figura ausiliare che può assistere il magistrato nell'acquisire le conoscenze necessarie per valutare la situazione presa in esame.

In tale sede, si proporrà una riflessione sui contesti coinvolti nel lavoro peritale, focalizzando l'attenzione sul versante interattivo-relazionale dello stesso, ma anche sulle rappresentazioni simboliche che i diversi attori presenti possono giocare.

Facendo riferimento ai principi cardine della Teoria Generale dei Sistemi, di cui gli studiosi del gruppo di Palo Alto si sono avvalsi per definire il sistema-famiglia, si proverà ad osservare la consulenza tecnica d'ufficio in quanto *sistema*, ovvero "insieme di oggetti o relazioni tra gli oggetti, in cui gli oggetti sono componenti o parti del sistema, gli attributi sono le proprietà degli oggetti e le relazioni tengono insieme il sistema" (Watzlawick et al.1971).

Nessun sistema può essere osservato al di fuori del contesto nel quale s'inscrive; rifacendoci a Bateson (1972), si definisce "*contesto* il processo che vede implicate due o più persone in un'interazione reciproca". Il contesto, dunque, sarà qui inteso come un processo interattivo con specifiche regole che lo governano.

Secondo tale ottica si considererà "il *sistema peritale* quale spazio *plurisistemico*, vale a dire come luogo di incontro tra soggetti e sistemi di oggetti" (Cigoli, 1988), ricercando il gioco relazionale che fra questi si attiva, nel passaggio dal contesto *privato-familiare* a quello *pubblico-istituzionale*, dal contesto *giuridico* a quello *psicologico* che si auspica trovino delle strade da percorrere per definire qualcosa in comune, qualcosa di comunicabile che permetta loro di parlarsi, di comprendersi, di agire in termini trasformativi.

Dunque, l'accento sarà posto su concetti quali: *sistema*, *contesto*, *gioco*, *processo*, *etc...*, evidenziando la necessità di considerare ogni fenomeno nella prospettiva dell'intero e l'impossibilità di considerarlo come somma delle parti scomponibile, analizzabile in termini di causa-effetto.

Sul piano personale, la spinta alla trattazione del suddetto tema è derivata dal bisogno di ricercare un'integrazione fra i diversi settori della mia vita professionale. Dopo anni di formazione in psicoterapia sistemico-relazionale,

l'approccio al lavoro di consulente tecnico sia in ambito civile che penale, nato dapprima come ulteriore "occasione lavorativa", è poi divenuto un'altra passione professionale, affiancata al lavoro clinico, su cui investire tempo ed energie. Tutto ciò ha portato al percorso formativo di cui il presente lavoro è l'atto finale, almeno formalmente, utile ad approfondire le possibili confluenze fra l'approccio sistemico, che mi guida nel lavoro clinico con le coppie e le famiglie, e la collaborazione con il contesto giuridico nella veste di consulente tecnico in ambito civile e penale.

Prima Parte

S-Legami di coppia

*“Quello che mi manca di lui,
sono io quando stavo con lui”*
C. Gamberale

“Il matrimonio è un modello adulto di intimità”
Carl. A. Whitaker

La separazione coniugale, il divorzio e la ricostituzione di nuove coppie non sono più, oramai, fenomeni occasionali bensì elementi strutturali della famiglia postmoderna. Essi sono il prodotto di un particolare momento dell'evoluzione sociale in cui, “il rapporto con le persone e con le cose si fa più estensivo che intensivo e all'approfondimento si sostituisce la saturazione” (Linares, 1996).

La relazione di coppia non sfugge a questa “evoluzione” e acquista un carattere di occasionalità che è ben lungi da qualsiasi aspettativa di durevolezza.

Recenti studi europei individuano nella famiglia postmoderna due modelli fondamentali: uno è quello costituito dal *nucleo familiare unipersonale e dalla famiglia uniparentale*, nel quale la coppia come tale semplicemente non esiste; l'altro è la *famiglia multiricostruita*, nella quale coppie successive, di volta in volta scomposte e ricomposte, lasciano una scia di figli parzialmente consanguinei e una rete multigenerazionale di legami vari e complessi.

Dunque, oramai nella nostra epoca la separazione coniugale non costituisce più una circostanza eccezionale nella quale incorrono poche coppie; bisogna però evitare il rischio che la normalizzazione si trasformi in banalizzazione, infatti se si tiene conto solo degli aspetti pragmatici e cognitivi delle dinamiche di separazione dimentichiamo che anche ciò che è abituale è doloroso.

Prima ancora di considerare la rottura del legame matrimoniale, resta inteso che qui il termine *matrimonio* è esemplificativo di tutti i tipi d'unione comprese quelle di fatto, è utile riflettere su quali elementi intervengono nella costituzione della coppia, nella scelta dell'altro.

Si può cercare un partner per svariati motivi, ma i bisogni fondamentali dell'uomo, che si esprimono attraverso i sistemi motivazionali, fanno da forte spinta alla scelta del partner.

In particolare, ciò che induce alla vita di coppia sono il *bisogno di attaccamento e*

accudimento e quello *sessuale*.

Il primo, semplificando, è legato alla ricerca di sicurezza e al bisogno complementare che ne deriva di provvedere all'accudimento dell'altro.

L'attaccamento ha radici biologiche da ricercare fin dalla nascita di ogni essere umano, è un processo attivo di ricerca e mantenimento della prossimità fisica, intesa come richiesta di conforto e di disponibilità affettiva. E' un legame che accompagna la vita dell'essere umano in tutto il suo ciclo vitale, spostando l'oggetto di attaccamento dalle figure di accudimento primarie durante l'infanzia al partner in età adulta.

Il bisogno sessuale è legato alla conservazione della specie attraverso la funzione riproduttiva, finalità originaria dell'attività sessuale, anche se quest'ultima è diventata nell'uomo sempre più indipendente dalla funzione assegnatale, pur conservando un notevole valore nel mantenimento della relazione.

“Attaccamento e sessualità incidono uno sull'altro e si influenzano reciprocamente” (Bowlby,1976).

Connettere la scelta del partner con la relazione madre-bambino, ci porta a riflettere sull'influenza giocata dalle relazioni familiari nella coppia, accrescendo il numero delle interazioni presenti nel sistema duale.

L'approccio sistemico-relazionale ritiene di fondamentale importanza nella scelta del partner la mescolanza fra mito familiare, mandato inerente ad esso e ricerca di soddisfacimento di bisogni strettamente personali.

“Per *mandato familiare* si intende il compito più o meno esplicito assegnato a ciascun membro della famiglia riguardo a una serie di ruoli da ricoprire e di scelte da fare (nel caso specifico la scelta di un partner, anche se il mandato si riferisce a una gamma molto più ampia di scelte), derivante dal mito e dalla storia familiare.

Il *mito familiare*, che struttura il mandato, è una griglia di lettura della realtà in parte ereditata dalla famiglia di origine, in parte costruita dalla famiglia attuale; esso interagisce con i miti individuali dei singoli componenti della famiglia, plasmandoli e venendone a sua volta plasmato” (Andolfi e Angelo,1987).

Il tipo di influenza espressa dal mito familiare dipende dalla forza e dalla ricchezza di quest'ultimo: quanto più sarà “articolato” tanto maggiori saranno le possibilità di sviluppo e di scelta, quanto più forte sarà una delle sue componenti, tanto più esso avrà il predominio sulle altre nella richiesta di soddisfazione.

Ciò sembra anche essere in rapporto col grado di “differenziazione”

raggiunto dal soggetto e dalle sue capacità di elaborazione nei confronti del mito: cioè col suo grado di autonomia e di individuazione e col modo in cui ha strutturato e risolto i propri legami con le figure familiari più significative.

Da quanto finora esposto, è possibile sostenere che la scelta del partner coinvolge solo in apparenza due persone: in realtà il rapporto che s'instaura presuppone una struttura elementare sottostante di tipo triangolare, che viene di volta in volta confrontata con altre strutture triangolari, appartenenti al contesto attuale o passato e che fanno da termine di riferimento per quanto riguarda le caratteristiche del rapporto stesso.

Possiamo quindi riconoscere due dimensioni lungo le quali si effettua il confronto, una orizzontale in cui si collocano i legami di pari livello "gerarchico" (fratelli, sorelle, partner, ecc...) e una verticale, *trigenerazionale*, in cui si pongono i legami tra i diversi livelli gerarchici (nonni, genitori, figli ecc...).

Qualsiasi rapporto intimo presuppone e comporta una serie di confronti con altri rapporti significativi, rispetto ai quali esso deve differenziarsi.

La costruzione di un nuovo legame sembra quindi seguire un percorso che ha come punto di partenza il *luogo* e il *tempo* della separazione dalla precedente relazione e va in cerca nel nuovo rapporto di qualcosa che le ricordi e, contemporaneamente, si differenzi in misura maggiore o minore da essa.

Dunque, non ci si può unire in un modo più soddisfacente se prima non ci si è separati da uno schema di rapporto in cui ciascuno dei partecipanti non è in grado di riconoscere il proprio spazio personale.

Sta scritto che *per la donna l'uomo lascerà suo padre e sua madre ed i due si uniranno, e saranno una cosa sola*. In questa immagine sta tutta la bellezza dell'unione matrimoniale, della possibilità di diventare nuova famiglia, di avere dei figli. Di contro, è implicito l'impatto devastante a livello emotivo e quotidiano che può avere la perdita di questa immagine.

Lo scioglimento del matrimonio comporta la riorganizzazione di un'area cruciale della relazione di coppia che ha a che fare con il cosiddetto *patto coniugale*. Il patto rimanda alla dichiarazione di impegno reciproco e ad una dimensione inconsapevole, dove l'intreccio fra l'idealizzazione, le aspettative, i bisogni, i desideri e i timori reciproci sono molto forti: la dimensione del *Noi*. La rottura del patto coniugale sbriciola il *Noi* della coppia ma anche l'*Io* e il *Tu* portando a vissuti di frustrazione, fallimento, abbandono, perdita, etc....

"Il tradimento del patto di reciproca conferma/attribuzione di valore, spesso

idealizzato, infligge una tremenda ferita narcisistica e genera un'attribuzione di colpe sull'altro ex partner, che è tanto più elevata quanto maggiormente regredisce la capacità di riconoscere le proprie responsabilità nei confronti altrui" (Salluzzo, 2008).

Whitaker (1999) sostiene che "il matrimonio è qualcosa che ha una dimensione temporale, e in una dimensione temporale avvengono certe cose". Il concetto di tempo richiama alla mente il concetto di percorso, all'interno del quale le trame delle vicende della coppia si tessono per tracciare la propria unica storia.

In generale, la capacità di mantenere attiva una tendenza alla progettualità nella dinamica affettiva della coppia ha importanza in merito alla necessità di riorganizzazione delle esperienze affettive del passato, alla riaffermazione di sé e della propria identità, all'interno di un contesto di appartenenza garantito dal sentimento di intimità e complicità, che è il collante emotivo che tiene la relazione di coppia.

La relazione di coppia prevede ulteriori implicazioni e investimenti affettivi quando da coppia coniugale si trasforma in coppia genitoriale. Per molte coppie il passaggio dall'"essere in due" all' "essere in tre" è una conferma positiva di sé e del legame di coppia, in quanto realizzazione delle aspettative di ciascuno, inerenti al compito evolutivo e affettivo.

In quest'ottica, "la nascita di un figlio, e il conseguente legame che si instaura fra madre, padre e neonato, ha un alto valore rappresentazionale di dinamiche intrapsichiche, per cui l'*evento* della nascita di un figlio non si ascrive solo sul piano della realtà, dello scenario affettivo attuale, ma acquista anche una forte valenza di rappresentazione di dinamiche intrapsichiche, in parte condivise dai coniugi, in parte personali" (Norsa, Zavattini, 1997).

Kaës (2005) afferma che "ogni neonato viene al mondo con la missione di assicurare la continuità delle generazioni". Dunque, se tale è la premessa, l'interruzione del progetto genitoriale sottrae, tanto ai figli che al genitore, e al suo intero ramo parentale, una parte fondamentale d'identità e di storia, indispensabile per continuare a dare un senso ed una prospettiva futura alla vita.

Nei casi di separazione le angosce legate alla perdita del figlio, ma anche alla perdita del ruolo genitoriale, sono amplificate dal fatto che entrambi i genitori costituiscono, l'uno per l'altro, un elemento di reciproca sottrazione affettiva, divenendo, ognuno, il persecutore dell'altro. Entrambi costituiscono una minaccia incombente alla tanto desiderata inseparabilità dall'oggetto del proprio

attaccamento. Oggetto che è destinatario di potenti investimenti narcisistici, non soltanto da parte dei genitori, ma anche da parte delle rispettive famiglie d'origine. L'evento separativo è, dunque, "contemporaneamente un accadimento e un processo intrapsichico, di coppia, familiare e sociale-comunitario" (Cigoli, 1999).

Diversi studi hanno dimostrato come il divorzio genitoriale costituisca il fattore critico decisivo per il sano equilibrio psicologico dei minori nel periodo di post-separazione ed hanno evidenziato, inoltre, la stretta relazione esistente tra comportamenti anomali dei figli e conflitto tra gli ex partners.

L'elaborazione dell'evento separativo ha una sostanziale differenza tra genitori e figli. Per i genitori non è difficile, punteggiando su eventi significativi della loro storia, trovare nella rigidità delle attribuzioni reciproche la base contenitiva alle molteplici ansie; per i figli questo processo è più difficile, a meno che non siano stati attivati in precedenza in giochi scoperti di alleanza che rendono la definizione di ciascun genitore più reale e stabile nel tempo. Possiamo quindi affermare che, di regola, non è la separazione dei genitori ad avere effetti negativi sulla prole, mentre il loro conflitto sì.

Uno dei compiti più delicati per le coppie disgregate, allora, consisterà nel ridefinire la loro relazione come genitori all'interno della nuova situazione familiare, effettuando una netta demarcazione tra ruoli matrimoniali da un lato e ruoli genitoriali dall'altro.

L'estrema difficoltà delle parti ad attuare una ridefinizione dei ruoli e delle regole è legata, secondo Santi (1997) alla natura stessa del "divorzio genitoriale".

Secondo l'autore, il "divorzio genitoriale":

- ha strette interferenze con il "divorzio economico" che costituisce la *zona calda*, l'area che più di ogni altra può accrescere il conflitto perché investe interessi materiali;
- attira nella sua orbita tutti i vecchi rancori e i desideri di vendetta, in quanto rappresenta ormai l'unico motivo di contatto tra le parti e l'ultima possibilità di ferirsi.

Si conviene con l'autore che "la stretta attinenza fra questioni relative all'affidamento e questioni patrimoniali rappresenta purtroppo un elemento di profondo squilibrio per i figli, costantemente manipolati all'interno dei dissidi coniugali e sottoposti a stressanti conflitti di lealtà" (Santi, 1997).

Dunque, dacché "i figli dovrebbero essere *soggetto primo* nella separazione, in pratica sono oggetto coinvolto, *usato* nella separazione" (Bollea, 1995).

Come afferma Santi (1980), “il divorzio non è un evento, un fatto, quanto piuttosto un processo che cambia le forme delle relazioni ed interrelazioni familiari”.

Pertanto, è importante considerare la dimensione temporale della separazione, che non coincide di certo con la semplice decisione su modi e tempi di affidamento della prole o sulla ripartizione dei beni economici, ma ha tempi lunghi di risoluzione e di sviluppo. La separazione è quindi un processo complesso che permette l'evidenziarsi di un'area disfunzionale tanto più grande e intensa quanto maggiore è l'incongruità tra separazione formale e separazione psicologica.

Spesso si assiste a frequenti episodi in cui la diatriba e la tensione fra i genitori si polarizza sulla questione dell'affidamento dei figli, tale arringa si alimenta ancor più all'interno del contesto giudiziario dove tutte le figure che partecipano alla separazione: avvocati, consulenti, giudici, debbono avere il precipuo compito di agire verso l'appianamento dei conflitti, verso la presa di coscienza da parte dei coniugi della loro responsabilità.

Seconda Parte

Nel nome della Legge

*“Ci eravamo incontrati da giovani prima di
conoscere la delusione, e quando la delusione
arrivò ci accusammo a vicenda”*
Nicole Krauss

Attualmente, la separazione coniugale prevede due possibili forme: quella consensuale e quella giudiziale che viene richiesta quando si verificano “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio per la prole” (art. 150 c.c.).

Nella separazione consensuale, i coniugi sono liberamente responsabili dei provvedimenti riguardo ai futuri rapporti di relazione tra di loro e con i figli, oltre che della spartizione dei beni economici e patrimoniali.

Nella separazione giudiziale, è al giudice che spettano le decisioni riguardo al futuro del nucleo allevante; uno degli aspetti sul quale il giudice è tenuto a rispondere è l'affidamento della prole, stabilendo la misura in cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli (art. 151 c.c., v. artt. 147, 148 c.c.).

Nei casi di separazione è competente la sezione civile del Tribunale Ordinario; nelle situazioni in cui non vi è presenza del vincolo del matrimonio la competenza spetta al Tribunale per i Minorenni.

In genere, i figli sono molto coinvolti nelle separazioni giudiziali perché, anche se entrambi i genitori continuano dopo la separazione ad occuparsi della loro educazione, sono in disaccordo su molte questioni riguardanti l'ambito formativo degli stessi; spesso lo erano anche prima della separazione. Essi tendono ad instaurare genitorialità parallele e il conflitto trae alimento proprio da questa relazione simmetrica sulla genitorialità. Quella che prima era una relazione simmetrica coniugale adesso diventa una relazione simmetrica sulla genitorialità.

Ad oggi, le alternative nell'affidamento sono le seguenti:

- *affidamento esclusivo*, ovvero al padre o alla madre;
- *affidamento alternato*, ovvero un periodo con l'uno e un periodo con l'altro;
- *affidamento scisso*, ovvero un figlio con un genitore e l'altro con l'altro genitore;

- *affidamento a terzi*, ovvero gravi casi in cui ci sia la probabilità di perdita della potestà genitoriale e il minore venga affidato a parenti prossimi, tutori o comunità per minori o strutture specifiche;
- *affidamento congiunto*, ovvero le responsabilità decisionali e parentali sono attribuite ad entrambi i coniugi;
- con la riforma dell'art. 155 c.c. e con la L. 54/2006, si individua e promuove l'istituto dell' *affidamento condiviso*, nel quale la potestà genitoriale è esercitata da entrambe i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione e salute) sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Attraverso tale forma di affidamento, viene introdotto il principio della bigenitorialità. Tale riforma si pone in continuità con la precedente normativa, poiché resta immutata la finalità di tutelare l'interesse del minore.

Bisogna soffermarsi a riflettere che tutte le situazioni che afferiscono al canale della Legge, nell'estrema diversità che le caratterizza, dicono di un denominatore comune: il loro essersi rivolti alla Legge e non ad agenzie psicosociali di aiuto. Ciascuna parte della coppia, che è in situazioni di separazione giudiziale, reclama ordine e giustizia riguardo alle proprie sventure. La risoluzione è attesa da una norma e da un giudizio definitivo, cioè da qualcosa che è esterno, proprio come "esterna" risulta a loro, nel senso di proiettata o rimossa, cieca, la propria vicenda familiare.

Il contesto giudiziario si attiva sulla richiesta di un giudizio al di sopra delle parti, in cui è implicita un'aspettativa di valutazione qualitativa dell'operato e dell'operare dei contendenti. "In funzione di tale giudizio ognuna delle parti esplicita un'attitudine che esalta qualitativamente la propria definizione e amplifica in termini svalutanti e denigratori la definizione dell'altro" (Saccu C., Montinari G., 1988).

L'altro, in quanto contenitore unico del male e della sofferenza deve essere cancellato da una sentenza dettata dal giudice.

Molto spesso, "la diatriba e la tensione fra i genitori si polarizza sulle questioni riguardanti l'affidamento dei figli. Essi diventano oggetto della contesa, per vincere la battaglia (un tipico gioco *a somma zero* in cui *se io vinco, tu perdi*) i coniugi sono spesso disposti a tutto" (Cigoli, 1988)

“Il potere paternalistico del giudice, attribuendosi il diritto di decidere al posto delle parti, ricade sulla testa delle coppie conflittuali, stigmatizzando arbitrariamente, a volte uno, a volte entrambi, dandone per scontata l’immatura capacità di autoregolarsi... Il potere paternalistico attribuito dal sistema al giudice produce la sconcertante mistificazione secondo cui coloro che, sia pure pagando il prezzo faticoso del superamento di un nodo evolutivo, potrebbero ancora dimostrarsi entrambi validi genitori, sono tuttavia costretti ad essere ulteriormente infantilizzati, invece di essere responsabilizzati” (Salluzzo, 2008).

La logica del sistema giudiziario è quella dell’adempimento: ovvero rispondere ad una domanda che non pensa a se stessa; su un distinto versante si colloca la psicologia in quanto scienza discorsiva.

Secondo Iudici (2008), “nel diritto prevalgono obblighi di natura incondizionata, ossia regole che sono valide in quanto tali; diversamente, nella psicologia l’applicabilità di un intervento piuttosto che di un altro è determinata dalla lettura della molteplicità di connotazioni contestuali che definiscono l’ambito di intervento...il giudice deve prendere una decisione, poiché questa è la funzione assegnata al suo ruolo. Le osservazioni psicologiche o anche eventuali decisioni non rinviano ad una norma preesistente cui ricondurre il caso, ma cercano la relazione tra situazione rilevata e situazione attesa, in funzione dell’ottica di riferimento e delle esigenze di cambiamento proprie del contesto” (Iudici, 2008).

Rimanendo nell’ottica giuridica, “gli avvocati, così come gli altri professionisti reclutati dalle parti in ambito giudiziario, mirano solo ad ottenere il massimo vantaggio per il loro cliente a danno dell’avversario, mentre i due ex partner avrebbero bisogno di maturare insieme lo scioglimento del loro legame” (Scabini e Cigoli, 2000). In tal modo, il sistema giudiziario, accogliendone le istanze, non permette alle coppie con un alto livello di conflittualità di innescare processi elaborativi della perdita, piuttosto collude e rinforza la tendenza ad agire la soddisfazione delle loro pulsioni distruttive. La conflittualità passa, sebbene mutata di livello, ma rinvigorita, dal contesto privato al contesto giudiziario.

Una sostanziale differenza tra la disciplina giuridica e la disciplina psicologica risiede nel fatto che, mentre la prima ricerca la “verità storica”, che si fonda sui fatti e le azioni commesse, la seconda è più interessata alla “verità narrativa” della persona, riferita ai vissuti psicologici sottesi ai comportamenti agiti.

La psicologia giuridica rappresenta l’interfaccia tra il mondo psicologico e il

mondo giuridico di cui l'esperto, per presentarsi come interlocutore efficace e competente, deve padroneggiare identità e differenze, sovrapposizioni e scarti. Per essere in grado di rispondere al quesito del giudice lo psicologo forense deve insomma non solo essere esperto in quelli che sono i presupposti, le linee-guida teoriche e le prassi operative della propria disciplina, ma anche sapersi orientare in modo sicuro nella cornice in cui si inserisce il suo intervento e che contribuisce a definire i confini, conoscendone il lessico, le aspettative, i vincoli e le specificità.

Come c'insegna Bateson (1972) è molto importante riflettere sulle cornici che delimitano i contesti e sui passaggi di contesto, mostrando tra l'altro che le azioni che compiamo ricevono significato dal fatto di essere inserite in contesti che le determinano.

Né un modello che tende a classificare gli individui, né quello che tende ad esaminare astrattamente le relazioni sganciate le une dalle altre al di fuori di un sistema, può rendere conto della complessità della situazione. Perché ciò che è entrato in crisi non è né l'individuo, né le singole relazioni, bensì un sistema familiare nel suo complesso. Infatti, qualsiasi consulenza che segmenti il contesto spezzettandolo non può fare altro che commettere il grossolano errore di privare di senso l'intero sistema.

Terza Parte

Contesto e metacontesto

*“Sono le idee e le passioni dell’uomo e non la meccanica
delle leggi che mandano avanti le faccende umane.
E’ sempre in fondo alle anime che si trova
l’impronta dei fatti che si produrranno all’esterno.
Alexis de Tocqueville, 1857*

E i medici arrivarono subito, uno dopo l’altro: arrivò, cioè un Corvo, una Civetta e un Grillo parlante. –Vorrei sapere da lor signori,- disse la Fata, rivolgendosi ai tre medici riuniti intorno al letto di Pinocchio – vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia morto o vivo!...

A quest’invito il Corvo, facendosi avanti per primo, tastò il polso a Pinocchio: poi gli tastò il naso, poi il dito mignolo dei piedi; e quand’ebbe tastato ben bene, pronunziò solennemente questa parole: - A mio credere il burattino è bell’e morto: ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo! – mi dispiace – disse la Civetta – di dover contraddire il Corvo, mio illustre amico e collega: per me invece, il burattino è sempre vivo; ma se per disgrazia non fosse vivo allora sarebbe segno che è morto per davvero!

- E lei non dice nulla? Domandò la Fata al Grillo parlante.

- Io dico che il medico prudente, quando non sa quello che dice, la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto. Del resto quel burattino lì non m’è di fisionomia nuova:io lo conosco da un pezzo!...

Pinocchio, che fino ad allora era stato immobile come un vero pezzo di legno, ebbe una specie di fremito convulso, che fece scuotere tutto il letto. Quel burattino li-seguì a dire il Grillo parlante – è una birba matricolata...

Pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito.

- E’ un monellaccio, uno svogliato, un vagabondo...

Pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli.

- Quel burattino lì è un figliolo disubbidiente, che farà morire di crepacuore il suo povero babbo!...

A questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi. Figuratevi come rimasero tutti, allorché, sollevati un poco i lenzuoli, si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era Pinocchio.

- *Quando il morto piange, è segno che è in via di guarigione – disse solennemente il Corvo.*

- *Mi duole contraddire il mio illustre amico e collega:- soggiunse la Civetta – ma per me, quando il morto piange, è segno che gli dispiace di morire.*

(Collodi, *Le avventure di Pinocchio*)

La presente scena, rubata dalla fiaba di Pinocchio, si pone come utile metafora, utilizzata da alcuni autori in un lavoro sugli interventi psicogiuridici nella crisi e nella rottura di coppia (De Bernart et al., 1999), dei nodi problematici che si possono rintracciare nelle situazioni peritali.

La *Fatina-Giudice*, sebbene dotata di poteri superiori agli umani, ricorre all'aiuto dei consulenti *Corvo*, *Civetta* e *Grillo* per una valutazione dello stato di salute di Pinocchio. Due degli esperti, attraverso misteriosi rituali e metodi pseudo-scientifici, rispondono alla domanda-*quesito*, pervenendo a conclusioni scevre di scientificità e/o rigore metodologico. Le loro conclusioni sono ricche della retorica di affermazioni apodittiche e tautologiche, che spesso si ritrova nel linguaggio adoperato nelle relazioni peritali.

Proseguendo nel parallelismo, il dibattito acceso tra il Corvo e la Civetta, nell'enunciazione del giudizio sulla condizione di Pinocchio, riporta alle situazioni in cui, laddove sono presenti i consulenti tecnici di parte (CTP), ci si trova dinnanzi a valutazioni e conclusioni totalmente divergenti su stessi eventi o stesso materiale clinico-testologico.

Il *Grillo*, oltre a poter rappresentare un tipo di consulente più cauto e riflessivo, potrebbe essere metafora del tema del pregiudizio, della preconcoscenza che influenza tutti gli attori coinvolti nel contesto peritale.

Cambiando di posto alcuni attori, è possibile ipotizzare una lettura alternativa, in cui ci si ritrova spettatori del conflitto fra mamma-*Civetta* e papà-*Corvo*, agito in un gioco di squalifiche in cui ciascuno ritiene di sapere quale sarà il futuro del figlio-*Pinocchio*, non riconoscendone più la vera "identità".

All'interno di tale contesto, grazie all'intervento del *Grillo-Consulente Tecnico d'Ufficio*, interpellato dalla *Fatina-Giudice*, si riuscirà, attraverso un attento lavoro d'osservazione e valutazione, a conoscere l'identità del figlio-*Pinocchio*, restituendo parola alle sue emozioni.

Trasponendo simbolicamente le interazioni fra i personaggi della fiaba e gli attori del contesto peritale si evince la complessità del contesto strutturato da una fitta rete di relazioni che producono sempre effetti diversi.

Comprendere la cornice all'interno della quale si svolge l'attività psico-giuridica è essenziale per comprenderne la natura stessa.

Dagli studi classici della linguistica e della semiotica è ormai noto come il significato di una parola sia strettamente dipendente dalla struttura fraseologica che la ospita. Si prenda, ad esempio, la proposizione "io abito in questa casa", e la seguente "il mio nuovo abito è di colore rosso". Appare subito chiaro come la parola "abito" sia di per sé ambigua e richiede di essere osservata entro un insieme più vasto e ordinato di elementi, per acquisire ora la proprietà di verbo intransitivo, ora quella di sostantivo. Esattamente come sembra ovvio per lo studio dei vocaboli, anche le azioni che le persone compiono e le identità che rivestono assumono particolari significati in funzione dei contesti nelle quali emergono.

Dunque, la consulenza tecnica d'ufficio non avviene nel vuoto, ma all'interno di un contesto in cui sono presenti diversi sistemi: le Parti, il minore, la famiglia/le famiglie d'origine, i sistemi amicali della coppia, gli avvocati, i consulenti, eventuali sistemi di operatori di servizi socio-sanitari coinvolti, etc.... Ciascun sistema si "muove" secondo le proprie istanze, attese, compiti e ruoli, contribuendo a creare il processo peritale.

Innanzitutto, è utile fare chiarezza sui termini "perito", "perizia" e "consulenza tecnica", che spesso vengono indistintamente usati in ambito psicogiuridico.

Dobbiamo fare un distinguo se lo psicologo forense interviene all'interno del processo penale o del processo civile.

Se l'esperto è nominato dal giudice all'interno del processo penale viene definito "perito" e la relazione da lui prodotta a seguito della consulenza è detta "perizia". Sempre in ambito penale, se l'esperto è stato incaricato dal pubblico ministero si definisce "consulente tecnico" e la relazione prodotta viene detta "relazione di consulenza tecnica".

Nel processo civile, che è di pertinenza alla presente trattazione, l'esperto è chiamato "consulente tecnico d'ufficio" e la relazione dal lui elaborata è indicata come CTU, cioè "consulenza tecnica d'ufficio".

In ambito civile, è uso corrente usare l'acronimo CTU per indicare sia lo psicologo ausiliario del giudice, sia l'iter valutativo da lui condotto che la relazione scritta redatta al termine della consulenza.

L'esperto incaricato dalle parti, sia in ambito civile che penale, viene definito CTP, acronimo stavolta di "consulente tecnico di parte", l'attività da egli svolta è

definita “consulenza”.

Qualora la richiesta di revisione delle decisioni prese dal giudice in merito all'affidamento della prole nei casi di separazione e divorzio prevede una consulenza tecnica d'ufficio, inevitabilmente la figura del consulente viene immessa nel contesto giudiziale e si inserisce all'interno del processo.

Il CTU è un esperto con specifiche competenze tecniche professionali, adeguate alle richieste del giudice e, nell'area in questione, di norma si tratta di uno psicologo, di uno psichiatra o di un neuropsichiatra infantile.

Più precisamente, “il CTU è considerato una figura di ausiliario del giudice, a cui viene affidato il compito di supportare l'attività intellettuale di quest'ultimo attraverso l'apporto delle cognizioni tecniche che si rendano, nella circostanza, necessarie ai fini della decisione della controversia” (Consolo e Luiso, 1997).

Nelle situazioni di affidamento dei figli in casi di separazione o divorzio, la richiesta si sostanzia in uno specifico *quesito*, attraverso il quale il consulente dovrà esprimere la propria valutazione in merito a temi relativi a quale sia l'ambiente più idoneo a garantire al minore i bisogni evolutivi e a regolare il rapporto di quest'ultimo con i genitori, all'esistenza o meno di eventuali patologie mentali nei genitori, all'indagine sulla qualità dell'idoneità genitoriale, alla presenza di possibili comportamenti devianti o a rischio nei genitori, in modo da permettere al giudice di decidere in modo informato sul caso.

“Il quesito, dunque, è una formulazione lessicale con la quale il giudice indica l'ambito, i limiti e le dimensioni dell'accertamento affidato al CTU” (Iudici, 2008).

E' bene tener presente che l'esperto incaricato non ha effettiva responsabilità decisionale e non è, in nessun caso sostituto del giudice, il quale resta “peritus peritorum”, ovvero sia l'unica figura legittimata in termini decisionali.

Merita un accenno anche un altro attore che, a volte, è presente all'interno del contesto di consulenza: il consulente tecnico di parte (CTP).

Rifacendoci al contributo della Paoli Lorenzani (2006) “Il ruolo del consulente tecnico di parte necessita di una definizione specifica per evitare che il suo ruolo sia confuso con quello dell'avvocato, identificandolo come un difensore supplementare. Egli si trova in una posizione interprofessionale molto delicata perché, se si mimetizza con il difensore, potenzia il conflitto ed il dolore rabbioso. Il CTP sembra assumere nei confronti dell'assistito una funzione di tipo sia materno che paterno, svolgendo compiti di contenimento, sostegno, aiuto a crescere e a

differenziarsi”. Continua l’autrice, “ciò lo differenzia dal difensore, che assume una funzione di tipo materno quando accetta il cliente così com’è, ma rischia di diventare una mamma troppo protettiva, se non ne vede i limiti; e che tende ad assumere una posizione di tipo fraterno se si mette allo stesso livello del cliente, pretendendo di vincere a tutti i costi contro l’altro, di fronte al giudice-padre. Il consulente di parte dovrebbe dunque assumere una posizione terza tra il difensore ed il consulente di ufficio” (Paoli Lorenzani, 2006).

Purtroppo, come abbiamo in precedenza sottolineato, l’assetto giuridico-legale promuove facilmente una condizione di passività nei due coniugi a cui si richiede una bassa partecipazione nel percorso separativo, non stimolandoli alle successive problematiche che, inevitabilmente, emergeranno nel processo post-divorzio, specie di natura psicologica.

Spesso accade di trovarsi in situazioni non particolarmente conflittuali che si acuiscono a causa dell’intervento stesso dei difensori legali e di consulenti che hanno come obiettivo quello di far “vincere” il loro cliente.

Il contesto, che “*in senso giudiziario* è quello di lite e *in senso psicologico* è di conflitto, in tal modo si autoalimenta mentre, paradossalmente, si afferma ad un altro livello che si vuol raggiungere la composizione della lite stessa” (Cigoli, 1997).

Qualunque sia l’abito che riveste quando è chiamato nel corso di un procedimento giudiziario in materia di relazioni familiari, lo psicologo forense opera in interdipendenza con le professionalità giuridiche. Dunque, su un piano più squisitamente operativo, rispetto alle diverse figure professionali presenti, il contesto di consulenza è di natura interdisciplinare.

Tale interdisciplinarietà riveste grande importanza qualora si attiva un proficuo confronto fra CTP e il CTU, che favorisca la costruzione di ponti fra le Parti, evitando di riproporre collusivamente le dinamiche conflittuali di cui la coppia è già portatrice.

Un importante elemento è dato dalla particolarità della situazione peritale: la non corrispondenza tra committente e attori del processo peritale.

Questa condizione di forzatura, spesso sperimentata da una, a volte da ambo le parti, l’una contro l’altra schierate, sicuramente non agevola il compito del CTU, che viene vissuto di volta in volta come persecutore, spia, giudice suppletivo.

Spesso la relazione fra il CTU e le Parti è attraversata dal seguente messaggio implicito: “*qui c’è qualcuno che può esprimere un giudizio su un’altra persona e tale giudizio avrà degli effetti*”.

In tal senso, è importante che il consulente abbia ben chiare le differenze fra il suo ruolo e quello del giudice, affinché non si faccia travolgere dalla tensione e dall'estrema sofferenza presente nelle vicende separative. E' possibile, ad esempio, che egli sia portato a fornire un'interpretazione della realtà identificando un *colpevole* e una *vittima* al punto di sentirsi obbligato a fare giustizia a favore di quest'ultima.

Se tale è il background, il lavoro di consulenza tecnica d'ufficio invia un segnale della relazione che, come afferma Cigoli (1988), "è quello di un giudizio e non di un aiuto" e, continua l'autore, "la mistificazione, la simulazione, la distorsione dei fatti sono *congruenti con il contesto*, così come i tentativi di apparire incolpevole e di catturare la benevolenza dell'intervistatore".

Il consulente tecnico d'ufficio dovrà aver ben chiaro che in una CTU non c'è un'unica domanda da analizzare, c'è la domanda del giudice, il cosiddetto *quesito*, che delimita il contesto; in primis l'obiettivo è rispondere a questa domanda, che è quella del committente.

Per rispondere al quesito del giudice è però necessario individuare, se ci sono, le domande delle parti convenute, che possono essere: estremamente diverse nella forma ma sovrapponibili nel contenuto; uguali nella forma ma diametralmente opposte o comunque diverse nel contenuto.

L'inganno che spesso si crea è che il consulente sia una figura neutrale. Tale illusione di neutralità consiste nel credere di essere collocati in posizione esterna rispetto ai conflitti giocati dagli attori coinvolti nel processo, una posizione privilegiata utile per osservare e valutare al fine di dare una risposta corretta al quesito posto.

Consapevole dell'impossibilità ad avere una posizione di neutralità, come afferma De Bernart (1999), il CTU deve stare "dentro la relazione, fuori dalla famiglia".

Ma l'impraticabilità della neutralità è data dalla presenza, oltre al contesto, del *metacontesto*, cioè dell'insieme d'idee, conoscenze, pregiudizi, valori che orientano ed influenzano sia il modo con cui il giudice formula il quesito, sia il modo con cui i consulenti, e gli attori tutti, procedono nel lavoro.

Per il mandato ricevuto e per la posizione processuale assunta, al consulente tecnico sono attribuiti gli obblighi di terzietà.

"Ne consegue che, per ruolo e funzioni assegnate, il CTU ha obblighi di veridicità e imparzialità" (Magrin, 2000). L'art. 193 del c.p.c. recita: "il giudice fa giurare il

consulente di adempiere alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”.

Ma il CTU, al momento del giuramento prima di iniziare le operazioni peritali, su cosa ha giurato? È così estraneo al processo in atto? Come la sua ideologia e la sua formazione s’inseriscono nella storia di queste persone?

In accordo con il contributo di Salvini (1988), “il consulente tecnico, agente della scena giudiziaria, non può corrispondere alla *persona* che lo rappresenta, quanto a un ruolo sociale con una precisa valenza istituzionale. Le azioni sono pertanto inserite nel modello di ruolo che la scena prescrive: ovvero il ruolo risulta collocato in virtù di quelle azioni che soddisfano le regole convenzionali della struttura atto-azione che caratterizzano il contesto istituzionale. Il ruolo si connota dunque come una precisa collocazione, un punto di snodo, nell’ambito di una matrice di relazioni discorsivamente generata e con valenza simbolica”.

Parte Quarta

Nel nome del figlio

“Tutto ciò che ho praticato finora, lo chiamo opera d’amore...Medea sono, adesso cresciuta è la mia natura grazie alla sofferenza”.
Seneca, Medea

Il termine *separazione* deriva dal latino *se-sine-parare*, “prepararsi senza disgiungere”, cioè “diventare pronti” e nello stesso tempo aggiungere esperienze ad altre esperienze. Non ha quindi una connotazione etimologica di divisione e perdita, e pertanto negativa, ma propone una tappa necessaria e non sufficiente per prepararsi al vivere in una condizione di apertura al mondo.

Come in precedenza abbiamo evidenziato, tutto il ciclo vitale dell’individuo è connotato dall’alternarsi di appartenenze e separazioni, sono le risorse che ciascun individuo attiva nell’affrontare il distacco che lo aiutano a significarlo come occasione di crescita piuttosto che gap evolutivo.

Sembra suggestivo, dunque, considerare i vissuti emotivi relativi alla separazione e al divorzio come elementi che possono consentire qualche previsione sull’evoluzione delle persone che vi sono implicate.

Possiamo affermare che il processo di separazione si attua seguendo una dimensione spaziale e una temporale. La dimensione temporale si riferisce al tempo evolutivo della famiglia, il tempo, cioè, che le è necessario per elaborare la separazione da vecchie forme di relazione e costruirne di nuove e per prendere coscienza dei cambiamenti.

Il contesto della consulenza tecnica d’ufficio potrebbe essere uno spazio all’interno del quale tale processo si esplica.

E’ necessario che il consulente che viene chiamato a supporto del giudice nella decisione in merito a casi d’affidamento della prole, sappia di trovarsi a gestire una fase del processo separativo, e non a constatare/definire uno stato di cose. Infatti, “i tempi del distacco emotivo e affettivo sono diversi da quelli del rito giudiziario, l’atto di separazione non sancisce di per sé la fine vera e propria della coppia” (Dall’Igna, 2008).

Il CTU, dunque, deve aver chiaro quanto sia “importante individuare a quale punto del processo di *divorzio psichico* si collocano i coniugi. Con tale termine si designa quel processo affettivo-emotivo e psicologico di progressivo e reciproco

distacco dei partners, ed è caratterizzato da prevedibili sentimenti di sofferenza, dolore e collera. Il divorzio psichico non va però confuso con il *divorzio legale*: quest'ultimo può avvenire anche in assenza del primo, e quando ciò avviene si assiste ad interminabili conflitti legali e non alle fasi di post-separazione” (Cigoli et al. 1997).

Nel lavoro dello psicologo forense, i compiti fondamentali in sede di consulenza tecnica d'ufficio e in tema di valutazione della genitorialità sono rivolti fondamentalmente a un obiettivo di natura valutativa. Come già affermato, tale mandato si traduce operativamente in un processo di osservazione critica, di raccolta e di organizzazione funzionale di una serie di informazioni rilevanti per fornire al giudice quegli elementi di valutazione che gli consentono di raggiungere decisioni o convinzioni nel modo più informato possibile.

Nello svolgimento dell'attività peritale, tuttavia, a volte ci si trova a dover attuare altri interventi oltre a quello valutativo, che sconfinano nell'area clinica o terapeutica.

Di certo, la difficoltà maggiore del ruolo di consulente consiste nel dover saper conciliare l'atteggiamento empatico proprio dello psicologo, necessario al rapporto clinico di conoscenza della personalità, con i precetti normativi che il mandato pubblico impone.

Il consulente non deve avere pretesa di risolvere i problemi, bensì di renderli dicibili e per questo affrontabili o perlomeno gestibili.

Il ruolo di CTU consente, allora, di proporsi come facilitatore dei rapporti tra i convenuti cercando di far emergere, più che i limiti e le carenze di ciascuno, le risorse spendibili per una soddisfazione comune.

Quando due coniugi decidono di separarsi è relativamente frequente che si contendano l'un l'altro, e per un periodo più o meno lungo, gli elementi che ne hanno caratterizzato la loro unione, tra questi purtroppo anche i figli.

Le persone mentre vivono appartengono contemporaneamente a più sistemi relazionali, ed è molto importante cogliere le differenze esistenti tra le varie appartenenze. Se si confondono i due piani, quello coniugale e quello genitoriale, si va incontro a gravi problemi e ciò è fonte di difficoltà nel lavoro con le famiglie impegnate nel processo di separazione-divorzio.

E' esperienza clinica diffusa che l'esclusione di uno dei genitori, la svalutazione del genitore allontanato e la continua messa in dubbio della fedeltà del bambino siano situazioni che, alla lunga, portano allo sviluppo di una serie di psicopatologie.

Con la separazione e il divorzio ciò che si vuole disfare è il patto coniugale e il legame della relazione, ciò che invece è indissolubile, sia sul piano biologico che psicologico, è la relazione tra genitore e figlio.

Come sostengono alcuni studiosi (Boszormenyi-Nagy, Spark, 1973) “il libero e incondizionato accesso del bambino ad entrambi i genitori lo salvaguarda da eventuali manovre strumentalizzanti e da ambivalenti sentimenti di insincerità: solo in questo modo, infatti, verrebbero rispettati gli *invisibili*, ma ineliminabili, legami affettivi comunque esistenti tra fanciullo e ciascun genitore”.

Quando un bambino è costretto a negare e a rinunciare ad uno dei due genitori non rinuncia solo alla persona fisicamente percepibile, ma anche alla attivazione dell'immagine interna corrispondente a quella persona.

La costruzione dell'identità, per ciascun individuo, prevede una continua oscillazione e confronto tra le istanze emotive interne ed esterne al proprio Sé.

Se la figura della madre ricopre il ruolo di *caregiver* necessario ad offrire cura, calore ed affetto; la figura paterna si interpone tra la paura del bambino e il mondo esterno, diventando simbolo di sicurezza, nume tutelare, l'essere forte e amato che lo protegge.

Come afferma uno dei più autorevoli neuropsichiatri italiani, “la pedagogia familiare tende ad obbedire al principio di complementarità: la madre come elemento intuitivo e passionale, il padre come elemento di equilibrio; la madre, per usare una metafora, *ministro degli interni*, il padre *ministro degli interni e insieme degli esterni*. L'una l'amore, l'altro l'autorità amorevole e razionalizzante” (Bollea, 1995).

Lo psicologo forense, in modo complementare, dovrebbe muoversi sul duplice binario dell'*osservazione e valutazione* del sistema familiare per aiutare il giudice nelle sue decisioni, e *aiuto e sostegno* alla coppia genitoriale per l'individuazione dei ruoli più funzionali da impersonare per appianare il conflitto.

L'esito di un buon percorso peritale dovrebbe essere la modifica di alcuni patterns disfunzionali che altrimenti cronicizzano, congelandola, la separazione e impediscono la possibilità di pensare a un presente e a un dopo-separazione.

Se il procedimento di consulenza riesce ad assumere il significato di una prima tappa in un percorso di modificazione dei rapporti personali, è possibile distogliere la coppia dalla tentazione distruttiva di fare dello stesso un momento di giudizio universale sul passato, senza riuscire a cogliere le risorse trasformative presenti in ciascuno, nel solo, incondizionato, benessere psichico della prole.

Nell'attività di consulenza, in qualche modo, il CTU è chiamato a fare una diagnosi e a ipotizzare una prognosi, quindi è inevitabile che si costruisca delle ipotesi sul quadro che gli si presenta. Soltanto "se la diagnosi è basata sulla *comprensione*, cioè sulla capacità di comprendere il modo di funzionamento dell'altra persona, è una diagnosi aperta, in evoluzione: si tratta di una diagnosi temporale, dinamica, che cerca di indicare dove possono arrivare i convenuti, è una *diagnosi di relazione*" (Cigoli, 1988).

Il percorso di consulenza tecnica d'ufficio può assolvere al compito di costruire ponti tra mondo femminile, mondo maschile e pianeta infanzia. Una volta gettato il ponte il resto viene da sé, perché le famiglie sono strutture affettive con un potenziale creativo inesauribile, spesso irrigidite e congelate in inutili lotte di potere ed incomprensioni relazionali.

La prospettiva è di pensare al processo di separazione quale fase di cambiamento che conduce l'intero sistema-famiglia a sviluppare una diversa identità, con un ampliamento degli spazi d'autonomia di ciascuno e una ridefinizione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità genitoriali. La separazione, dunque, come un processo che non necessariamente dissolve la famiglia, per quanto riguarda il rapporto con i figli e i compiti genitoriali, ma che innesta profondi e complessi mutamenti nella sua struttura e organizzazione.

"Così a poco a poco la *dissociazione coniugale* si trasforma in una *intesa genitoriale*, quella che è veramente indispensabile per l'equilibrio dei figli" (Bollea, 1995).

Se è vero che ciò che si chiede al CTU non è solo una fotografia ma anche una previsione delle evoluzioni possibili della situazione, è anche vero che proprio la natura della previsione contiene in sé la necessità di aver lavorato per il cambiamento, pena, una volta che il CTU sia uscito di scena, il vanificarsi di quanto era stato visto e pronosticato.

L'uscita di scena del consulente si accompagna alla stesura della relazione di consulenza tecnica d'ufficio che rappresenta l'"opus conclusum" dell'attività e gioca un ruolo fondamentale per il consolidamento delle valenze trasformative avviate durante l'iter peritale. La relazione di CTU rappresenta la reificazione di tutto il percorso di consulenza, e assume fondamentale importanza poiché da essa potranno essere prese le decisioni definitive del giudice.

Come afferma Cigoli (1988) "la relazione peritale non è una semplice *fotografia* della situazione, anche se questo viene chiesto al perito, unitamente a

un consiglio al giudice, *dati i fatti*, sulla decisione più opportuna da prendere nell'interesse del minore. Non si può parlare di fotografia perché entrano in ballo relazioni che condizionano i contenuti rendendoli resistenti alla trasparenza e alla staticità. Partecipare alla costruzione di un contesto prevedendone gli sviluppi equivale a identificare dei processi e a inserirsi in essi per facilitare il loro sviluppo in una data direzione”.

Dunque, la relazione scritta diviene “s-oggetto” del percorso di consulenza e non è soltanto strategico, ma anche utile, rendere partecipi le parti e i loro CTP (o, se assenti, gli avvocati) del percorso di osservazione esposto dal consulente, spiegando le ragioni degli elementi riportati nella relazione peritale e argomentando le eventuali obiezioni che possono essere sollevate. Ciò contribuisce a diminuire la probabilità che si sviluppino vissuti di tipo persecutorio, cui il contesto peritale si presta molto agevolmente, ma anche a responsabilizzare la coppia genitoriale e fare in modo che la relazione tecnica non assuma il valore di giudizio universale, ma quale atto che sancisce il desiderio della coppia genitoriale di proiettarsi verso nuove modalità relazionali.

Si può sostenere che la restituzione finale delle dinamiche osservate dal consulente tecnico d'ufficio, e la condivisione del contenuto della relazione tecnica, può offrire alle Parti un nuovo punto di vista con cui guardare al proprio sistema familiare.

In tal modo, l'ambito della consulenza tecnica permette alla coppia di ricercare *spazi di confronto e riflessione*, che si manifestano solo se si depongono le armi della rivendicazione e dell'ostilità.

Il contesto della consulenza tecnica d'ufficio, dunque, prima ancora di “diventare servo ubbidiente di una cultura dell'adempimento, legittimata solo perché imposta dal mandato di una autorità forte” (Salluzzo, 2008), dovrebbe essere un'opportunità che aiuta le parti a mutare direzione “dall'*agire giudiziario*, che è sintomo di una mera reazione difensiva, alla *comprensione* della situazione separativa carica di simbolizzazioni affettive” (Salluzzo, 2008).

Pertanto, la consulenza tecnica d'ufficio, potrebbe divenire un utile spazio per agevolare la transazione verso contesti di mediazione familiare o nell'ambito dei servizi attrezzati ad accogliere e comprendere gli aspetti affettivi della separazione, nonché in contesti di consulenza psicologica per affrontare il disagio dei figli, aiutando le famiglie a disinvestire le proprie energie dalla battaglia legale.

Concludendo, si ritiene che la complessità di cui il contesto peritale è carica, e

l'importante ruolo che lo psicologo forense ricopre, sia ben riassunta nel lavoro di Saccu e Montinari (1988), a cui ciascun esperto dovrebbe sempre riferirsi:

- Trovarsi nel processo come osservatore partecipante.
- Possedere una chiave di lettura che permette di leggere il processo in uno spazio-tempo psicologico con una logica di causalità circolare.
- La concettualizzazione che gli permette di inscrivere il processo di separazione in un quadro di riferimento molto più ampio di significazioni di quello che gli viene proposto.
- La consapevolezza che, in ogni processo evolutivo, tutti i membri consciamente e inconsciamente concorrono attivamente a determinare la configurazione organizzativa del sistema familiare nel suo ciclo vitale.
- La competenza nell'individuare i livelli di complessità nell'incontro tra più sistemi.
- La coscienza che ogni processo diagnostico ha implicito un livello terapeutico e richiede quindi una metodologia coerente con la finalità di poter cogliere nel momento giudiziario un'occasione di rilettura della loro storia in una dimensione prospettica elaborativa e propositiva.

Considerazioni conclusive

Come abbiamo visto, il contesto della consulenza tecnica d'ufficio nelle situazioni di affidamento della prole dopo la separazione, si presenta complesso e colmo di giochi relazionali attivati da ciascun elemento che concorre alla costruzione del sistema.

Il "qui ed ora" del contesto peritale si presenta intriso d'istanze, bisogni e aspettative che spesso risiedono nel "là ed allora" della storia relazionale della coppia.

Lo spazio della consulenza, solo apparentemente è occupato dalla coppia genitoriale e dal minore, al di là della prevista presenza del giudice, dei consulenti e degli avvocati, giocano un ruolo importante altri sistemi relazionali, primo fra tutti quello delle famiglie d'origine (e ciò è tanto vero nella cultura siciliana da cui provengo, ahimé!) da cui, spesso, i partners non hanno mai operato un reale percorso di svincolo, nonostante la scelta coniugale.

Si è anche evidenziato come le *presenze* all'interno della consulenza sono anche determinate dalla cultura di appartenenza che concorre a formare i preconcetti di ciascun attore che, inevitabilmente, *marca* il contesto peritale.

La psicologia giuridica, quale ambito d'integrazione fra la prassi del diritto, che si traduce operativamente in una logica dicotomica torto/ragione, e la prassi psicologica, impegnata a considerare i vissuti specifici degli individui e il modo in cui si delineano gli scenari e le relazioni, gioca un ruolo determinante per evitare un intervento meramente ortopedico nell'affidamento dei figli in casi di separazione che spesso assegna sterili provvedimenti destinati al fallimento.

In un ottica orientata a valutare gli aspetti relazionali, l'attenzione del consulente dovrà essere rivolta a considerare il sistema delle relazioni presenti e si dovrà orientare alla soluzione del problema considerando i significati personali ad esso legati, piuttosto che una spiegazione di tipo causa-effetto.

Nelle situazioni di separazione è utile orientare l'attenzione sulle risorse presenti nel ruolo genitoriale piuttosto che cercare di definire quale sia il genitore con doti affettivo-educative migliori; ricerca che, a parere della scrivente, diventa falsa in sé, dato che ciò che conta non sono tanto le caratteristiche intrinseche delle persone (capacità educative, valenze affettive, etc...), concetti assai vaghi e generici, quanto il contesto della relazione, caratterizzato dal perpetuarsi e dall'acuirsi del conflitto distruttivo. E' opportuno esprimersi in termini di risorse

attribuibili non tanto al singolo genitore, quanto al nuovo contesto venutosi a creare dopo la separazione.

La consulenza tecnica d'ufficio, ponendosi quale intervento plurisistemico, potrà essere utile scenario in cui accogliere i giochi relazionali della coppia genitoriale, attivando i possibili contesti psico-sociali in un lavoro di *presa in carico della coppia* per aiutarla a contenere la sofferenza della separazione senza rinnegare la responsabilità della co-genitorialità.

Infatti, come afferma Cigoli (1998), “il rito giudiziario della separazione è vuota cerimonia se non è sostenuto da una concreta coralità d'impegno sociale. Una società viva non rimanda solo a corpi specialistici separati (tribunale, avvocati, psicologi) il compito di *riparare danni*, come se il divorzio fosse qualcosa di anomalo che non lo riguarda. Né si rifugia nell'imbroglio della *normalità* del divorzio in quanto assai diffuso nel corpo sociale. Piuttosto riconosce di essere parte in causa del problema e si dispone a fornire sostegno” (Cigoli, 1998).

Bibliografia

- ANDOLFI M., ANGELO C.** (1987), *Tempo e Mito nella Psicoterapia Familiare*, Boringhieri, Torino.
- ANGELO C.** (1988), *La scelta del partner*. In M. ANDOLFI, C. ANGELO, C. SACCU (a cura di), *La coppia in crisi*, ITF, Roma.
- BATESON G.** (1972), *Steps to an ecology of mind*, Ballantine Books, New York (trad. it. *Verso un'ecologia della mente*, Adelphi, Milano 1976).
- BOLLEA G.** (1995), *Le madri non sbagliano mai*, Universale Economica Feltrinelli, Milano.
- BOSZORMENYI-NAGY L., SPARK G.**(1973), *Lealtà invisibili*, Astrolabio, Roma.
- BOWLBY J.** (1976), *Attaccamento e perdita, vol. I-III*, Bollati Boringhieri, Torino.
- CIGOLI V.** (1998), *Psicologia della separazione e del divorzio*, Il Mulino, Bologna.
- CIGOLI V.** (1999), *Il patto infranto*. In M. ANDOLFI (a cura di), *La crisi della coppia*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- CIGOLI V., GALIMBERTI C., MOMBELLI M.**(1988), *Il legame disperante*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- CIGOLI V., GULOTTA G., SANTI G.** (1997), *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffrè Editore, Milano.
- CONSOLO C., LUISO F.P.** (a cura di) (1997), *Commentario al codice di procedura civile*, Ipsoa, Milano, cit. da SALVINI A., RAVASIO A., DA ROS T. (a cura di) (2008), *Psicologia Clinica Giuridica*, Giunti Editore, Firenze.
- DALL'IGNA V.** (2008), *La valutazione del contesto peritale come occasione di cambiamento* in A. SALVINI, A. RAVASIO, T. DA ROS (a cura di) (2008), *Psicologia Clinica Giuridica*, Giunti Editore, Firenze.
- DE BERNART R., FRANCINI G., MAZZEI D., PAPPALARDO L.** (1999), *Quando la coppia finisce, la famiglia può continuare?* in M. ANDOLFI (a cura di), *La crisi della coppia*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- IUDICI A.** (2008), *Consulenza tecnica d'ufficio e di parte: aspetti giuridici, tecnici e operativi* in A. SALVINI, A. RAVASIO, T. DA ROS a cura di (2008), *Psicologia Clinica Giuridica*, Giunti Editore, Firenze.
- KAES R.** (2005), *Il disagio del mondo moderno e la sofferenza del nostro tempo*, pubblicazione relazioni Convegno Società Psicoanalitica Italiana su "I Disagi della Civiltà", Roma 12-13 Febbraio 2005, cit. da M. A. SALLUZZO (2007) in *Separazione, libertà e bigenitorialità*, LINK Riv. Scient. di Psicologia n. 10, Settembre, Roma.
- LINARES, J.L.** (1996), *Le emozioni nella separazione coniugale* in M. ANDOLFI, C. ANGELO, e M. NICHILLO (a cura di), *Sentimenti e sistemi*, Raffaello Cortina Editore, Milano.

- MAGRIN M.E.** (2000), *Guida al lavoro peritale*, Giuffrè, Milano.
- NORSA D., ZAVATTINI G.C.** (1997), *Intimità e collusione*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- PAOLI LORENZANI E.** (2006), *L'intervento dello psicologo con le coppie genitoriali impegnate in una separazione*, Riv. Minori Giustizia n. 3/2006, Franco Angeli Ed..
- SACCU C., MONTINARI G.** (1988), *I bambini: piccoli Ulisse tra Scilla e Cariddi* in M. ANDOLFI, C. ANGELO, C. SACCU (a cura di) *La coppia in crisi*. ITF, Roma.
- SALLUZZO M. A.** (2008), *La collusione del consulente col sistema giudiziario della separazione*, LINK Riv. Scient. di Psicologia, n. 12 Luglio, Roma.
- SALVINI A.** (1988), *Argomenti di psicologia clinica*, Upsel Domenghini, Padova.
- SALVINI A., RAVASIO A., DA ROS T.** (a cura di) (2008), *Psicologia Clinica Giuridica*, Giunti Editore, Firenze.
- SANTI G.** (1997), *Separazione e divorzio in una prospettiva psicogiuridica* in V. CIGOLI, G. GULOTTA, G. SANTI, *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffrè Editore, Milano.
- SCABINI E., CIGOLI V.** (2000), *Il familiare*, Raffaello Cortina, Milano.
- WATZLAWICK P., BEAVIN J.H., JACKSON D.D.** (1971), *Pragmatica della comunicazione umana*, Astrolabio, Roma.
- WHITAKER A.**(1999), *Le funzioni del matrimonio* in M. ANDOLFI (a cura di), *La crisi della coppia*, Raffaello Cortina Editore, Milano.

Antonia Luppino, psicologa e psicoterapeuta
antoluppino@libero.it